



STATUTO **ASSOCIATIVO** & **REGOLAMENTO** **DI ATTUAZIONE**

TITOLO I ♦ COSTITUZIONE – SEDE - APPARTENENZA..... 2

- ART.1 COSTITUZIONE, SEDE E APPARTENENZA 2
- ART.2 SCOPI 2

TITOLO II ♦ SOCI..... 3

- ART.3 SOCI 3
- ART.4 RAPPORTO ASSOCIATIVO 4
- ART.5 DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 4
- ART.6 DIRITTI 4
- ART.7 DOVERI 5
- ART.8 SANZIONI 5
- ART.9 CESSAZIONE 5
- ART.10 CONTRIBUTI..... 6

TITOLO III ♦ GOVERNANCE..... 6

- ART.11 ORGANI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE..... 6
- ART.12 ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE 6
- ART.13 ASSEMBLEA GENERALE 6
- ART.14 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE..... 7
- ART.15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 7
- ART.16 COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE 8
- ART.17 ATTRIBUZIONE DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA GENERALE..... 8
- ART.18 CONSIGLIO GENERALE..... 8
- ART.19 CONSIGLIO DI PRESIDENZA..... 9
- ART.20 PRESIDENTE..... 10
- ART.21 COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE 11
- ART.22 DESIGNAZIONE ED ELEZIONE 11
- ART.23 ORGANI DI CONTROLLO 12
- ART.24 ARTICOLAZIONI INTERNE: SEZIONI DI CATEGORIA..... 13
- ART.25 ARTICOLAZIONI INTERNE: PICCOLA INDUSTRIA 14
- ART.26 ARTICOLAZIONI INTERNE: GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI 14

TITOLO IV ♦ STRUTTURA OPERATIVA 14

- ART.27 DIRETTORE GENERALE..... 14
- ART.28 PERSONALE DIPENDENTE 15

TITOLO V ♦ PATRIMONIO E BILANCIO 15

- ART.29 PATRIMONIO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO 15
- ART.30 BILANCIO..... 15

TITOLO VI ♦ DISPOSIZIONI GENERALI 14

- ART.31 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento 15
- ART.32 DISPOSIZIONE DI RINVIO 15

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE - APPARTENENZA

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E APPARTENENZA

È costituita l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cremona, in forma breve Aic.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo, il Codice Etico e dei Valori Associativi assumendo il ruolo di componente del Sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, così come definito dallo Statuto della Confederazione stessa. Di conseguenza assume per se e per i propri Soci i diritti e gli obblighi inerenti.

L'Associazione ha competenza su tutto il territorio provinciale, ha Sede in Cremona e possono, con delibera del Consiglio Generale, essere istituiti delegazioni o uffici, permanenti o temporanei, in altri comuni della Provincia.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini sociali, può partecipare ad altri enti, associazioni o società e costituire nel proprio seno Organismi atti al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ruoli e prestazioni, persegue i seguenti scopi:

- favorire lo sviluppo e il benessere delle imprese associate, con senso di responsabilità anche verso gli interessi generali del Paese e la loro evoluzione, alla luce del contesto internazionale;
- rappresentare gli interessi delle imprese a livello locale, anche realizzando specifici interventi di orientamento delle politiche relative;
- migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale in cui le imprese operano;
- promuovere i valori dell'imprenditorialità, la solidarietà e la collaborazione fra le imprese;
- curare la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutte le aree di attività. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione è impegnata, in via esemplificativa, a:
 - a. collaborare con gli interlocutori politici, amministrativi, tecnici e sindacali per l'elaborazione di programmi orientati allo sviluppo dell'economia e alla crescita del Paese;
 - b. favorire e promuovere, in armonia con il sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali dell'impresa e degli imprenditori;
 - c. contribuire all'elaborazione di norme e prassi su tematiche inerenti l'attività d'impresa;
 - d. fornire alle imprese associate servizi di assistenza, consulenza e informazione per l'interpretazione e l'applicazione delle norme che impattano sull'attività economica e la gestione aziendale;
 - e. assistere le imprese associate nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche e degli organismi privati;
 - f. disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate, anche con la sottoscrizione di contratti e regolamentazioni aziendali o collettive;
 - g. gestire le controversie collettive e individuali di lavoro delle imprese associate per una loro definizione stragiudiziale;
 - h. rilevare e accertare, anche con la collaborazione delle imprese associate, dati statistici funzionali al più efficace conseguimento dei fini statutari;
 - i. organizzare ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici,

- ambientali, sociali, sindacali, legali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- j. promuovere e curare la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale e la cultura d'impresa;
 - k. adoperarsi per risolvere questioni e vertenze fra i vari comparti merceologici o le singole imprese associate;
 - l. designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi che la compongono;
 - m. individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e servizi per sostenere le imprese nell'accrescimento della loro competitività. L'Associazione non persegue fini di lucro; può promuovere attività di natura imprenditoriale solo se finalizzate a realizzare gli scopi associativi in modo più efficace, eventualmente assumendo anche partecipazioni. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può altresì costituire, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali. L'Associazione è apolitica, autonoma e indipendente da ogni condizionamento esterno.

TITOLO II SOCI

ART. 3 - SOCI

Possono aderire alla Associazione Industriali della Provincia di Cremona le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono **Soci Effettivi**:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Cremona o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono **Soci Ordinari di Territorio** le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Cremona o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di **Soci Aggregati** realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come Soci effettivi o Soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione/Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci Effettivi non possono essere associate come Soci ordinari di territorio o Soci aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Cremona e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo che svolgano attività o abbiano sede nel territorio di riferimento dell'Associazione, tutte le imprese del gruppo hanno l'obbligo di aderire all'Associazione.

ART. 4 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previo istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

ART. 5 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'iscrizione ha validità per un biennio, decorrente dalla data di presentazione della domanda e la cui scadenza si intende convenzionalmente prorogata al 31 dicembre immediatamente successivo, ed è tacitamente rinnovata ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata A.R. (o pec) entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 6 – DIRITTI

I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza alla Associazione Industriali della Provincia di Cremona e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci Ordinari di Territorio hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema confederale secondo le disposizioni di

Confindustria.

ART. 7 – DOVERI

L'adesione alla Associazione Industriali della Provincia di Cremona comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i Soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci Effettivi e quelli Ordinari di Territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette Organizzazioni concorrenti.

L'Associazione può agire in giudizio nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi, previo parere obbligatorio non vincolante degli organi della componente di appartenenza qualora l'inadempimento riguardi contributi aggiuntivi e diversi da quelli deliberati dall'Assemblea.

ART. 8 - SANZIONI

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli Organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 9 - CESSAZIONE

La qualità di associato si perde:

- a. per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo;
- b. per perdita dei requisiti di ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento in cui si verifica la perdita o la cessazione;
- c. per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza. Per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi diffusi e strumentali della procedura;
- d. per espulsione, dalla data della delibera di espulsione;

- e. per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni al Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; la risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione e allo sviluppo associativo, e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri salvo l'obbligo di versare i contributi associativi fino al termine di normale scadenza del rapporto.

A seguito della risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione e la capacità di rappresentare l'Associazione negli enti esterni, dentro e fuori il Sistema confederale. In caso di cessazione del rapporto associativo l'impresa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi.

ART. 10 - CONTRIBUTI

Alle spese per il funzionamento dell'Associazione provvedono le Aziende Associate con il versamento di un contributo annuale.

L'ammontare del contributo annuo e le relative modalità di versamento sono fissati dal Consiglio Generale.

A tale scopo le Aziende Associate sono tenute a far conoscere all'Associazione, nei tempi e modi richiesti, tutti gli elementi necessari per la determinazione del contributo.

L'esercizio dei diritti sociali e l'utilizzo dei servizi dell'Associazione spetta soltanto alle Aziende iscritte in regola con il versamento dei contributi.

TITOLO III GOVERNANCE

ART. 11 – ORGANI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi generali dell'Associazione:

- a. Assemblea Generale;
- b. Consiglio Generale;
- c. Consiglio di Presidenza;
- d. Presidente e Vice Presidenti;
- e. Probiviri;
- f. Revisori Contabili.

ART. 12 – ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono articolazioni interne dell'Associazione:

- a. Sezioni di Categoria;
- b. Comitato Piccola Industria;
- c. Gruppo Giovani Industriali.

ART. 13 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi e dei Soci Ordinari di Territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente.

Partecipano, senza diritto di voto, i Soci Aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione annuale del bilancio, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Generale lo ritenga necessario o quando almeno il 30% degli Associati ne faccia richiesta.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori Contabili;
- c. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- d. modificare il presente Statuto;
- e. approvare il Bilancio e la delibera contributiva su proposta del Consiglio Generale;
- f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- g. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno.

Inoltre, deve essere convocata in via straordinaria nei seguenti casi:

- su iniziativa del Consiglio Generale o Consiglio di Presidenza;
- su richiesta motivata di almeno il 30% dei membri dell'Assemblea. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere indirizzata al Presidente e indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno; se soddisfa i requisiti previsti, il Presidente convoca l'Assemblea entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso di inerzia, l'Assemblea è autoconvocata.

L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione annuale del bilancio e per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 7 giorni prima, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; la documentazione

di riferimento deve essere anticipata entro i 3 giorni antecedenti.

Il Presidente può integrare l'ordine del giorno fino a 48 ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.

ART. 16 – COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le delibere, che vincolano tutti gli aderenti, vengono prese a maggioranza di voti, tranne:

- quelle concernenti le modifiche statutarie, per le quali viene richiesto almeno il 55% dei voti assembleari che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili;
- quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione, che richiedono il voto favorevole del 75% dei voti totali esercitabili.

Le votazioni possono avvenire anche per referendum da attuarsi con le cautele di legge.

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le deliberazioni concernenti persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un Vice Presidente dell'Associazione assistito dal Direttore e da due scrutatori per la verifica delle votazioni.

ART. 17 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

Aziende che versano il contributo

- minimo: **un** voto
- fino a € 5.000,⁰⁰ **due** voti
- fino a € 12.500,⁰⁰ **tre** voti
- fino a € 25.000,⁰⁰ **quattro** voti
- oltre € 25.000,⁰⁰ **cinque** voti

Tali attribuzioni di voto potranno essere modificate ed aggiornate con delibera del Consiglio Generale.

Per l'Assemblea del Gruppo Giovani Industriali e del Comitato Piccola Industria varrà invece il principio di un voto per ogni partecipante.

Ogni Azienda associata può rappresentare per delega un'altra Ditta associata qualunque sia il numero dei voti spettante alla delegante.

ART. 18 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President e tutti gli altri Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, i Presidenti delle Sezioni di Categoria.
2. i seguenti componenti elettivi:
 - a. fino a 30 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni di Categoria;
 - b. i Vice Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Industriali;
 - c. fino a 10 componenti eletti dall'Assemblea Generale;



3. fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio Generale, nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. Il Presidente ha facoltà di nominare e sostituire tali rappresentanti durante il corso del mandato.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale i Revisori Contabili e i Probiviri. Sono ammessi altri invitati permanenti, senza diritto di voto, su proposta del Presidente e nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria negli anni pari.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a. proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da approvare;
- e. decretare la delibera contributiva;
- f. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- h. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- i. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- j. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k. determinare i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni di Categoria e decidere la costituzione delle stesse;
- l. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m. istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

ART. 19 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. Presidente
2. da 2 a 8 Vice Presidenti elettivi di cui uno Vicario con mandato biennale rinnovabile fino ad un massimo di 8 anni consecutivi di permanenza in carica;
3. i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Industriali;
4. l'ultimo Past President come invitato permanente.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire

deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a. stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d. deliberare sulle domande di adesione;
- e. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f. designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j. deliberare le sanzioni di sospensione;
- k. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- l. deliberare sugli emolumenti dei dipendenti dell'Associazione, su indicazione del Direttore.

ART. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un mandato quadriennale. I Presidenti delle Associazioni possono essere rieletti una sola volta trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione.

È ammessa un'ulteriore rielezione per un solo biennio come previsto dal Titolo IV, Capo 2 del Regolamento di Attuazione.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 21) previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;

- c. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di questi nella prima riunione successiva;
- e. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- g. provvedere alla assunzione, alla nomina ed alla cessazione del servizio del personale dell'Associazione, su indicazione del Direttore.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

ART. 21 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

Ai fini di esperire in via riservata in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione degli associati, è istituita la Commissione di Designazione, composta da imprenditori associati, fino ad un numero massimo di tre, scelti sulla base della loro comprovata esperienza associativa, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri e dai Past Presidente.

La Commissione di Designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è individuata dal Consiglio Generale e deve insediarsi 6 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci Effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature che dovranno essere formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari, attribuite ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. La Commissione verifica, d'intesa con i Probiviri, il profilo personale e professionale dei candidati.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale tutti i candidati che nel corso delle consultazioni stesse abbiano raccolto il più ampio consenso.

La Commissione di Designazione ha altresì l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale il candidato che dimostri per iscritto di essere sostenuto dal 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

ART. 22 – DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

La Commissione di Designazione svolge il proprio mandato perseguendo, in via prioritaria, obiettivi di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile.

Può proporre al voto del Consiglio Generale un numero massimo di tre candidati.

Il componente più anziano di età della Commissione dà lettura della relazione finale nella seduta del Consiglio Generale convocato per designare il candidato alla Presidenza.

Il candidato o i candidati possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

Il voto è obbligatoriamente a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, ed è espresso con scheda recante, in caso di candidato unico, la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di Designazione e, in caso di due o più candidati, l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico.

Per acquisire lo status di Presidente designato il candidato deve conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione si intende respinta;
- in caso di due candidati, si ripete immediatamente la votazione e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e le due candidature si considerano respinte in mancanza del quorum minimo;
- in caso di parità fra voti favorevoli e contrari ovvero fra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; se il risultato della votazione è ancora di parità, è convocata una nuova riunione del Consiglio Generale per la ripetizione della votazione; se alla terza votazione non si raggiunge il quorum minimo o il risultato è ancora di parità, le proposte della Commissione si intendono respinte.

Se la proposta della Commissione è respinta, la stessa rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di esito nuovamente negativo, si forma una nuova Commissione di Designazione.

L'Assemblea elegge il Presidente con voto a scrutinio segreto, espresso con scheda recante la scelta fra approvazione o non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale.

In Assemblea non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature né il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di Designazione resta in carica con un secondo mandato e avvia nuovamente le consultazioni. In caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea, si procede all'insediamento di una nuova Commissione.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo in Assemblea, la proposta della Commissione di Designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta: viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte si ripetono le consultazioni.

ART. 23 – ORGANI DI CONTROLLO

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori Contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori Contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Sia i Probiviri che i Revisori Contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore Contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del Sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dall'1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

ART. 24 – ARTICOLAZIONI INTERNE: SEZIONI DI CATEGORIA

L'Associazione è organizzata in "Sezioni di Categoria".

Ogni Sezione raggruppa tutte le Aziende che esercitano lo stesso ramo di attività ovvero attività affini.

Le Imprese che esercitano contemporaneamente distinte attività industriali saranno iscritte nelle corrispondenti Sezioni di Categoria.

Le Sezioni di Categoria perseguono il raggiungimento dei fini statuari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite in modo che in ciascuna di esse si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle Imprese che le formano.

La costituzione delle Sezioni di Categoria è deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Sino a nuove eventuali deliberazioni, le Sezioni di Categoria sono quelle indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

La Sezione di Categoria esplica la sua attività a mezzo dei seguenti Organi:

- a. L'**Assemblea** della Sezione è costituita da tutti i Soci che la compongono. È convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Approva l'attività della Sezione e delibera su quanto riguarda gli interessi della Sezione stessa. Elegge, ogni quattro anni, il Presidente, il Vice Presidente e i Membri del Consiglio di Sezione. Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione

possono intervenire alle riunioni dell'Assemblea della Sezione.

b. Il **Consiglio** di Sezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Membri eletti dall'Assemblea della Sezione, seguendo i seguenti criteri:

- 1 Membro se la Sezione ha dai 500 agli 800 dipendenti
- 2 Membri se la Sezione ha dagli 801 ai 1500 dipendenti
- 3 Membri se la Sezione ha dai 1501 ai 3000 dipendenti
- 4 Membri se la Sezione ha oltre 3000 dipendenti

Il Consiglio della Sezione è convocato dal Presidente della Sezione. Il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione possono intervenire nelle riunioni del Consiglio della Sezione.

c. Il **Presidente**, che fa inoltre parte di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione

Per quanto riguarda la convocazione, costituzione e delibere degli Organi si applicano le norme del Consiglio Generale.

ART. 25 – ARTICOLAZIONI INTERNE: PICCOLA INDUSTRIA

Nell'ambito dell'Associazione è costituito la Piccola Industria, che raccoglie le imprese che occupano sino a 50 dipendenti.

L'Assemblea della Piccola Industria elegge al proprio interno il Comitato Piccola Industria che a concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle Piccole Industrie.

La composizione ed il funzionamento della Piccola Industria e del suo Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

ART. 26 – ARTICOLAZIONI INTERNE: GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Industriali per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Industriali eleggono un Presidente e un Consiglio.

Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

La composizione ed il funzionamento del Gruppo Giovani Industriali e del suo Consiglio sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

TITOLO IV STRUTTURA OPERATIVA

ART. 27 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dirige tutte le attività dell'Associazione e, in particolare:

- provvede alla gestione ed al suo funzionamento sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente;
- sovrintende, insieme al Presidente, alla gestione amministrativa e finanziaria;
- predispone la bozza di Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi Direttivi;
- è il Responsabile del Personale e sovrintende alla struttura operativa, ne assicura il funzionamento, propone al Presidente assunzioni e riduzioni del personale – propone al Consiglio di Presidenza i trattamenti economici per i dipendenti;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dagli Organi Statutari dell'Associazione;
- interviene alle riunioni degli Organi Statutari senza diritto di voto.

ART. 28 – PERSONALE DIPENDENTE

Il trattamento normativo, disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dell'Associazione è determinato da apposito Regolamento Interno.

Ogni variazione allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore Generale.

TITOLO V PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 29 – PATRIMONIO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che comunque vengano in possesso dell'Associazione, dai proventi delle quote associative e dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali, nonché da erogazioni o lasciti a favore dell'Associazione stessa.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

In caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, l'Impresa recedente non può pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività nette esistenti dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 30 – BILANCIO

L'esercizio economico e finanziario dell'Associazione è annuale e si chiude con il 31 dicembre.

Il Consiglio di Presidenza elabora la proposta di Bilancio Consuntivo che successivamente il Consiglio Generale propone al voto dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere consegnato, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale, al Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea Generale lo deve approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento confederale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, secondo i criteri esposti nell'articolo 16 del presente Statuto.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 32 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 2020

INDICE

TITOLO I ♦ RAPPORTO ASSOCIATIVO 17

- CAPO I DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI 17
- CAPO II SANZIONI 17

TITOLO II ♦ FUNZIONAMENTO ORGANI 18

- CAPO I CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI 18
- CAPO II COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI 18
- CAPO III DELIBERAZIONI E VERBALI 19
- CAPO IV REFERENDUM PER MODIFICHE STATUTARIE 20

TITOLO III ♦ CARICHE ASSOCIATIVE 21

- CAPO I PRINCIPI GENERALI 21
- CAPO II REQUISITI DI ACCESSO 21
- CAPO III DECADENZA 21

TITOLO IV ♦ ELEZIONI 22

- CAPO I FORMAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI 22
- CAPO II PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE 22
- CAPO III PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI 23

TITOLO V ♦ PROBIVIRI 24

- CAPO I COLLEGIO ARBITRALE: RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO 24
- CAPO II COLLEGIO ARBITRALE: ISTRUTTORIA E DECISIONE 24
- CAPO III COLLEGIO SPECIALE: COMPOSIZIONE, FUNZIONI E PROCEDURA 25
- CAPO IV SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI E SEGRETERIA 25

TITOLO VI ♦ ARTICOLAZIONE INTERNA 25

- CAPO I SEZIONI DI CATEGORIA 25

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I

DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Proviviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione, i Soci Effettivi hanno possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Proviviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° capoverso. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II SANZIONI

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall'adesione alla Associazione Industriali della Provincia di Cremona, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di

risoluzione della conflittualità

Le sanzioni, ad esclusione del richiamo, sono applicate previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono sempre impugnabili avanti i Provvisori con ricorso privo di effetti sospensivi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

In merito alle convocazioni delle riunioni è previsto:

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso
 - a. Assemblea: da convocare con un anticipo di almeno 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: da 10 a 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a. Assemblea: su richiesta del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale o almeno del 30% degli Associati
 - b. Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza: su richiesta di almeno il 30% dei componenti
4. Autoconvocazione: con le medesime percentuali di cui al precedente capoverso in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

CAPO II COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Quorum costitutivi:
 - a. Assemblea: almeno il 15% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili

- b. Consiglio Generale: dal 25% dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno il 30% dei componenti
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - e. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audio-conferenza
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.
3. Segreteria:
- a. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
4. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
11. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III

DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Quorum deliberativi generali
- a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche
 - b. in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali
- a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei

componenti totali

- b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 75% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.

3. Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 25% dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza. Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale
- b. scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti
- c. partecipazione in video e audio-conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
- d. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
- e. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza;
- f. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione
- g. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV

REFERENDUM PER MODIFICHE STATUARIE

Procedura:

- a. indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale
- b. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori
- c. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio
- d. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative
- e. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: due mandati quadriennali consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Sono ammesse soluzioni specifiche, validate da Confindustria, nelle Associazioni di minori dimensioni, con esclusione sempre del mandato del Presidente. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in Consiglio Generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di cooptazione mediante votazione.

CAPO II REQUISITI DI ACCESSO

1. In caso di concorso alla Presidenza ed al Consiglio di Presidenza dell'Associazione, alla Presidenza della Piccola Industria e del Gruppo Giovani non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III DECADENZA

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; competente in materia di decadenza è il Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione

dell'incarico.

4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del Sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I

FORMAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta o dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi, ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
3. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
4. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

5. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
6. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.
7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
8. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
11. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.
13. Laddove la Commissione di Designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati, previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri confederali, può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei Membri votanti. Tale proposta deve essere approvata con quorum deliberativo del 75% dei votanti in Assemblea.

CAPO III

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili.

Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in un'Assemblea successiva.

3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I

COLLEGIO ARBITRALE: RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla Direzione dell'Associazione entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della Direzione alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di rikusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di rikusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Cremona che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II

COLLEGIO ARBITRALE: ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con

presentazione del ricorso alla Direzione entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III

COLLEGIO SPECIALE: COMPOSIZIONE, FUNZIONI E PROCEDURA

1. Composto da almeno 3 Proviviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati a tutte le cariche associative; interpreta la normativa interna di Associazione Industriali della Provincia di Cremona; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Proviviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI E SEGRETERIA

1. Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La Segreteria dei Proviviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI ARTICOLAZIONE INTERNA

CAPO I

SEZIONI DI CATEGORIA

L'Associazione Industriali della Provincia di Cremona è articolata in 7 Sezioni di Categoria (art. 24 dello Statuto):

- 1 **Alimentari e Dolciari**
- 2 **Grafici e Tessili**
- 3 **Chimici, Cosmetici e Gomma-Plastica**
- 4 **Legno e Materiali per le Costruzioni**
- 5 **Metalmeccanici e Siderurgici**
- 6 **Energia, Trasporti e Logistica**
- 7 **Servizi e Terziario ICT**

Registrato in data
12 gennaio 2021

presso

**Agenzia delle Entrate
della Provincia di Cremona**

al n°
51

serie
3

identificativo telematico
TN221L0000 51 000K13



Associazione Industriali
Cremona

26100 **Cremona**
piazza Cadorna, 6
☎ 03724171

26013 **Crema**
via Giuseppe di Vittorio, 36
☎ 0372203343